

DECISIONE (UE) 2019/679 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI**del 17 aprile 2019****che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio**

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 40,visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante decisione (UE) 2018/796 ⁽⁴⁾, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) limitava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio con effetto dal 1° agosto 2018 per un periodo di tre mesi.
- (2) In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.
- (3) Mediante la decisione (UE) 2018/1636 ⁽⁵⁾, l'ESMA rinnovava e modificava la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio con effetto dal 1° novembre 2018 per un periodo di tre mesi. Con decisione (UE) 2019/155 ⁽⁶⁾, l'ESMA rinnovava inoltre la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio alle stesse condizioni della decisione (UE) 2018/1636, con effetto a partire dal 1° febbraio 2019 per un periodo di tre mesi.
- (4) L'ulteriore riesame dell'ESMA della limitazione a carico dei CFD si è basato, *inter alia*, su un'indagine svolta tra le autorità nazionali competenti ⁽⁷⁾ (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti, nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle stesse ANC e dalle parti interessate. Queste informazioni presentano tendenze analoghe a quelle che hanno portato al precedente rinnovo [decisione (UE) 2019/155].
- (5) Le ANC hanno rilevato solo alcuni limitati esempi di non conformità con la misura d'intervento sui prodotti dell'ESMA, che riguardava principalmente le avvertenze sui rischi, in particolare i fornitori di CFD che espongono banner o altri annunci elettronici che non contenevano l'avvertenza sui rischi richiesta. Mentre i banner o altri

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/796 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 50).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2018/1636 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 ottobre 2018, che rinnova e modifica la limitazione temporanea disposta con decisione (UE) 2018/796 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 62).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2019/155 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 gennaio 2019, che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 36).

⁽⁷⁾ Hanno risposto le 20 ANC seguenti: Autorità dei mercati finanziari (AT – FMA), Commissione cipriota della borsa valori (CY-CySEC), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Commissione greca per i mercati dei capitali (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorità di vigilanza finanziaria finlandese (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca centrale dell'Irlanda (IE – CBI), Commissione nazionale per le società e la borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV-FKTK), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autorità rumena di vigilanza finanziaria (RO – FSA), Finansinspektionen (SE – Finansinspektionen), Financial Conduct Authority [Autorità garante della condotta finanziaria] (UK – FCA).

